

N. 2019/36830 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE FERIALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **36830/2019** promosso da:

CAMPAGNA & CAMPAGNA SRL (C.F. 07531120967) con il patrocinio dell'avv.
SALVATORE CICOGNA

PARTE RICORRENTE

contro

CAMPAGNA & C. SPA (C.F. 10457120151) con il patrocinio dell'avv. CALABRESE GIULIO

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 agosto 2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente **CAMPAGNA & CAMPAGNA SRL** (in breve C&C) con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 24 luglio 2019, ha chiesto:

in via principale

la sospensione della procedura ex art. 2344 c.c., promossa da Campagna & C. s.p.a. sull'errato presupposto del mancato versamento da parte di essa ricorrente degli importi necessari per la liberazione delle azioni sottoscritte in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla resistente in data 5 agosto 2016, e, comunque, di inibire l'alienazione sul mercato delle azioni, non liberate e non opzionate dagli altri soci aventi diritto, al fine di scongiurare il pregiudizio patrimoniale a cui la ricorrente si troverebbe esposta, provocato dalla vendita coattiva in suo danno, interdicensi comunque ogni altra iniziativa di cui al richiamato procedimento ex art. 2344 cod. civ., con ogni altro conseguenziale ed opportuno provvedimento;

in via subordinata

la sospensione della procedura ex art. 2344 c.c., promossa da Campagna & C. s.p.a. con riferimento alla partecipazione azionaria per la quale non è contestata l'avvenuta

Pagina 1

liberazione (euro 496.254,67 – 180.282,65 = euro 315.972,02), interdicendo comunque ogni altra iniziativa di cui al richiamato procedimento ex art. 2344 cod. civ., con ogni altro conseguenziale ed opportuno provvedimento.

A fondamento di queste richieste espone:

- di aver aderito all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci della Campagna & C. s.p.a. in data 5 agosto 2016,
 - sottoscrivendo 149.503 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna
 - e liberando le stesse a mezzo di compensazione legale con controcrediti originariamente vantanti da Andrea Campagna e dalla Andrea Campagna s.r.l. e da questi ceduti alla Campagna & Campagna s.r.l., per un controvalore complessivo di euro **496.254,67**, pari al 15,25% del capitale sociale (poi divenuto il 7,49% a seguito di un secondo aumento di capitale);
- di essere stata iscritta a libro soci della s.p.a. per la quota corrispondente alle 149.503 azioni senza alcun vincolo di sorta,
- di aver ricevuto in data 10 giugno 2019 intimazione di pagamento da parte del c.d.a. di CAMPAGNA & C s.p.a. quanto ai versamenti ancora dovuti a causa del “*venir meno del corrispondente credito di 180.262,85 euro opposto in compensazione, in conformità a quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 269/2019 già passata in giudicato*”;
- che in data 29 gennaio 2019 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale apposita diffida ad adempiere ed era infruttuosamente decorso il termine di 15 giorni previsto dall’art. 2344, primo comma, c.c.,
- che in data 1° marzo 2019 il c.d.a. di CAMPAGNA & C. s.p.a. aveva deliberato di procedere alla vendita di n. 149.503 azioni ordinarie nella titolarità del socio moroso C&C s.r.l. e di offrirle in opzione proporzionalmente ai soci,
- che nessuno dei soci aveva esercitato il diritto di opzione e che dunque la s.p.a. avrebbe proceduto alla vendita coattiva di tali azioni tramite intermediario autorizzato ai sensi dell’art. 2344 c.c. il giorno 25 luglio 2019 alle ore 12, con le modalità di cui all’avviso pubblicato il 7 giugno 2019 sul quotidiano Il Giorno, chiedendo il deposito dei certificati azionari presso lo studio del notaio entro e non oltre 5 giorni prima della vendita,
- che l’intera partecipazione azionaria nella titolarità di C&C s.r.l. veniva messa in vendita ad un prezzo base d’asta di euro 216.555,85,

C&C s.r.l. intende opporsi a tale procedura ritenuta arbitraria,

quanto al *fumus boni iuris*, atteso che:

- la CAMPAGNA &C s.p.a. ha attivato la procedura di cui all'art. 2344 c.c., volto alla vendita all'asta di azioni già sottoscritte e liberate, **sull'erroneo presupposto che l'annullamento della delibera del 6 agosto 2014** ad opera della sentenza di questo Tribunale n. 8567/2015, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 296/19 del 29 gennaio 2019 passata in giudicato, **comporterebbe automaticamente l'inesistenza del credito per compensi di amministratore**, riconosciuto a favore di Andrea Campagna da quella delibera, determinando altresì l'annullamento della liberazione del capitale,
- diversamente **l'obbligazione di conferimento** di denaro in esecuzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale **si sarebbe estinta per effetto della compensazione** con il debito della CAMPAGNA & C. s.p.a., che è stato riconosciuto dalla stessa società a mezzo di regolare iscrizione nella contabilità e nel bilancio, e l'avvenuto effetto estintivo della compensazione sarebbe confermato dall'avvenuta iscrizione a libro soci in data 23 gennaio 2017 della C&C s.r.l. quale titolare delle azioni così liberate (v. doc. 5),
- inoltre, la contestata mancata liberazione delle azioni da parte della s.r.l. **riguarderebbe solo una parte del disposto aumento di capitale**, come comprovato dalla diffida ad adempiere inviata dalla s.p.a. limitata a soli 180.262,85 euro, a fronte della sottoscrizione di un aumento di capitale di 495.567,67 euro, per cui la ricorrente si troverebbe espropriata della partecipazione azionaria anche nella parte pacificamente liberata, con ciò perdendo sia il capitale impiegato che la stessa qualità di socio,
 - sicché emergerebbe l'intento abusivo dei soci di maggioranza volto - mediante l'ingiustificata vendita coattiva dell'intera partecipazione azionaria e di fatto l'estromissione della s.r.l. - ad impedire che quest'ultima possa esercitare le sue prerogative, quali ad esempio l'impugnazione delle delibere assembleari così "lasciando libero campo alle maggioranze",

quanto al periculum in mora poiché:

- irreparabile sarebbe il pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione dell'intento di dar corso alla vendita all'incanto programmata per il 25 luglio 2019, con la definitiva perdita della titolarità delle azioni,
- inoltre, il prezzo di vendita delle azioni determinato dal c.d.a. sarebbe incongruo in inferiore all'importo sottoscritto e già liberato e comunque in palese contrasto con i valori della società stessa, come si evince dall'ultimo bilancio sociale appena approvato, nel quale si dà atto dell'esistenza liquidità per euro 18.674.000 (liquidità derivata dalla vendita dell'immobile sociale di via Palestro) a fronte di debiti per euro 4.264.000 e che nel corso del 2019 sono stati incassati (sempre in pagamento della suddetta vendita, come risulta dalla relazione integrativa dei sindaci) ulteriori euro 4.500.000,
 - sicché **il valore delle azioni è di gran lunga superiore al prezzo** al quale le stesse sono state poste in vendita.

La ricorrente ha fatto presente infine che il ricorso è propedeutico anche all'azione di risarcimento dei danni conseguenti alla svalutazione della partecipazione sociale della società ricorrente nella Campagna & C s.p.a.

Con decreto *inaudita altera parte* reso in data 24 luglio 2019 il Tribunale ha sospeso la procedura di vendita avente ad oggetto, inibendo alla CAMPAGNA & C. s.p.a. di procedere alla vendita dell'intera partecipazione azionaria di C. & C. s.r.l..

Nei termini assegnati si è costituita in giudizio la s.p.a. CAMPAGNA & C. contrastando fermamente ammissibilità e fondatezza della domanda cautelare proposta da controparte, evidenziandone l'intento emulativo ed avanzando altresì istanza ex art. 96 c.p.c..

CAMPAGNA & C. ha eccepito in sintesi:

- l'assenza di effettivo pericolo per la richiesta dell'inibitoria *inaudita altera parte*, in quanto alla data di deposito del ricorso (24 luglio 2019) erano già scaduti i termini senza che nessun potenziale acquirente avesse depositato la cauzione, per cui a quella data era già certo che l'asta sarebbe andata deserta,
- l'inammissibilità del ricorso, essendo calato il “giudicato esterno” sulla legittimità dell'azione della società ex art. 2344 c.c. per il recupero dei versamenti dovuti, atteso il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 296 del 21 gennaio 2019, che,
 - a fronte di una identica iniziativa assunta dalla C&C s.r.l. nel corso del giudizio di secondo grado - sempre finalizzata a bloccare la procedura di vendita di cui all'art. 2344 c.c.,

ha revocato l'ordinanza cautelare resa dalla stessa corte in corso di causa, affermando “*il buon diritto della CAMPAGNA & C. s.p.a. di agire per il recupero del versamento dovuto*”;

- l'insussistenza del *fumus boni iuris*, in quanto
 - o infondata era la tesi della estinzione automatica e definitiva per compensazione dell'obbligazione del socio di liberare il capitale sottoscritto,
 - o per effetto della “caducazione retroattiva del titolo che giustifica il credito opposto in compensazione” da C&C s.r.l., era venuto meno il credito opposto in compensazione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano che ha annullato la delibera che liquidava in 180.000 euro il compenso a favore di Andrea Campagna,
 - o non vi era stato alcun definitivo riconoscimento di debito, dal momento che la società aveva “solo cautelativamente” accettato di utilizzare il credito in capo ad Andrea Campagna e da questi ceduto alla s.r.l., per la liberazione del capitale sociale,
 - o in ogni caso, non si poteva considerare il credito dedotto in compensazione certo liquido ed esigibile, a seguito della caducazione della delibera assembleare che lo

riconosceva, anche tenuto conto dell'ingente controcredito risarcitorio che la s.p.a. vanta nei confronti di Andrea CAMPAGNA e della C&C s.r.l. a seguito della pubblicazione della sentenza n. 6074/2019 di questo Tribunale che ha condannato i medesimi al pagamento di oltre 1,6 milioni a favore della s.p.a.,

- la vendita dell'intero pacchetto azionario era stata avviata in modo del tutto legittimo, poiché:
 - da un lato, il prezzo di vendita delle 149.503 azioni sottoscritte dal socio moroso (euro 216.565,85) costituiva la base d'asta e non il prezzo finale di aggiudicazione, con la funzione di favorire il maggiore numero possibile di interessati, mentre l'offerta delle medesime azioni ai soci era avvenuta al prezzo superiore di 1.148.575,68,
 - dall'altro, in presenza di versamenti parziali del socio moroso è corretto procedere alla vendita dell'intero ammontare delle azioni sottoscritte, dovendosi considerare la natura unitaria dei conferimenti, quali "*atti dovuti per la conservazione della qualità di socio*",
 - da ultimo, la C&C s.r.l. – a seguito dell'annullamento della delibera – non risultava avere versato l'importo sufficiente a liberare le azioni sottoscritte, dal momento che la quota dell'aumento di capitale effettivamente liberata con la compensazione rimasta efficace ammontava a soli 316.267,67 euro (pari alla differenza fra euro 496.254,67 e 180.282,65), importo insufficiente anche solo a ripianare le perdite di competenza del socio, calcolate *pro quota* rispetto al capitale sottoscritto (pari a 347.064 euro, ovvero alla differenza fra 496.567 e 149.064).

Ha concluso chiedendo:

- previa revoca del decreto emesso *inaudita altera parte* il 24 luglio 2019,
- **di accertare il diritto** della Campagna & C. s.p.a. di azionare i rimedi di cui all'art. 2344 c.c.
- **e, in via subordinata, di accertare** quale sia la quota parte di azioni che sarebbe stata interamente liberata dalla C&C e
- per l'effetto, **consentire** alla Campagna & C. s.p.a. di azionare i rimedi di cui all'art. 2344 c.c., **limitatamente alla quota parte di azioni non liberate dalla resistente**, e
- per l'effetto, **rigettare il ricorso** ex art. 700 c.p.c. e 669 *bis* c.p.c. e ss. proposto da C&C.

All'esito del contraddittorio, reputa il Tribunale che il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dalla s.r.l. C&C non meriti accoglimento, per plurimi motivi.

Va in primo luogo evidenziata la condotta della ricorrente, che con il deposito del ricorso il giorno immediatamente precedente a quello fissato per la vendita delle azioni ha "indotto" il

Pagina 5

Tribunale – senza alcuna possibilità di avere un riscontro– ad emettere il decreto *inaudita altera parte*, quando invece è emerso dopo l’instaurazione del contraddittorio che nessun potenziale acquirente aveva depositato la cauzione nelle 48 ore antecedenti la vendita (fissata per le ore 12.00 del 25 luglio 2019), sicché al momento del deposito del ricorso già era certo che l’asta sarebbe andata deserta e che di conseguenza il socio moroso non sarebbe stato spogliato dalla titolarità delle azioni.

A ciò si aggiunga che, se è vero, da un lato, che l’esito della procedura di cui all’art. 2344 c.c. in caso la vendita non abbia luogo è la dichiarazione da parte degli amministratori della decadenza del socio con facoltà per la società di trattenere le somme riscosse, dall’altro il socio dispone pur sempre del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare, con facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti, cosicché sotto tale profilo dubbi sono anche i presupposti quanto alla “residualità” del rimedio atipico ex art. 700 c.p.c. azionato.

Il Tribunale ritiene tuttavia di dover entrare nel merito delle questioni poste dal ricorso, alla luce tenuto conto delle domanda svolta in via riconvenzionale da CAMPAGNA s.p.a. volte ad ottenere in via d’urgenza **l’accertamento del diritto ad azionare i rimedi di cui all’art. 2344 c.c.** ovvero, in via subordinata, **l’accertamento della quota-parte di azioni che sarebbe stata interamente liberata dalla C. & C.** nell’interesse della società ad un ordinato e regolare svolgimento della procedura ex art. 2344 c.c. già avviata.

A tal fine, vanno considerate le caratteristiche dell’originaria operazione di aumento di capitale disciplinata dalla deliberata del 5 agosto 2016 (cfr. doc. 1 della ricorrente: punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della mozione approvata), ove è precisato:

- che il nuovo capitale viene offerto in sottoscrizione alla pari, per il prezzo di 1 euro, **senza sovrapprezzo**, con versamenti da effettuarsi non per centesimi ma esclusivamente **per l’intero prodotto sottoscritto, all’atto della sottoscrizione medesima**,
- che l’aumento di capitale è deliberato in forma **scindibile**,
- che la liberazione delle azioni può avvenire **anche mediante compensazione**, fermo restando che le sottoscrizioni dovranno essere in ogni caso tali da consentire che le perdite siano per l’intero ripianate e che il nuovo capitale sociale sia attestato almeno ai minimi di legge,
- che non vengono accettate eventuali sottoscrizioni che non siano accompagnate da **contestuale ed integrale versamento**,
- che l’aumento è offerto **in opzione ai soci**, ai sensi dell’art. 2441 c.c., in ragione delle rispettive iniziali partecipazioni al capitale sociale, che il diritto di opzione può essere esercitato anche solo parzialmente, fermo restando che le nuove azioni saranno emesse a favore dei soci proporzionalmente alla quota del suddetto aumento di capitale effettivamente sottoscritta e liberata da ciascuno di essi.

In esecuzione di tale operazione l’odierna ricorrente, con comunicazione PEC del 13 settembre 2016 ha dichiarato la propria volontà di aderire all’aumento di capitale e di sottoscrivere l’intera

quota di sua pertinenza pari al 40,87 % del capitale sociale della s.p.a., esercitando altresì il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoplate, indicando crediti per oltre 3 milioni di euro con cui liberare le azioni di nuova emissione¹ (si veda nel dettaglio doc. 2 ricorrente).

La s.p.a. Campagna & C. dava riscontro immediato con PEC in pari data (ore 15:58) ove precisava quali erano i crediti che in base alle risultanze contabili potevano essere utilizzati dalla s.r.l. ai fini della liberazione delle azioni, indicando specificatamente i singoli crediti² e giungendo infine a indicare l'importo complessivo opponibile in compensazione ai fini della sottoscrizione dell'aumento di Capitale, in euro **496.254,67**, **con la precisazione che il credito relativo ai compensi spettanti all'ex amministratore era contestato e sub iudice.**

Testualmente si legge in questa comunicazione prodotta anche dalla ricorrente:

“i crediti di cui al precedente punto 1. sono come a Voi ben noto, oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento R.G. 68487/2014 pendente innanzi il Tribunale di Milano e relativo all'impugnazione, tra l'altro, della deliberazione assembleare che ha approvato tali compensi. Non essendo ancor intervenuta una pronuncia giudiziale in merito, gli amministratori ritengono, in conformità alla giurisprudenza consolidata di merito, che i relativi importi siano in principio opponibili in compensazione come indicato nella Dichiarazione. Tuttavia, gli amministratori ricordano al socio Campagna & Campagna s.r.l. che, in caso di sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante compensazione (anche) di tali importi e di successivo annullamento della relativa deliberazione assembleare, l'organo amministrativo provvederà a richiedere il pagamento dei versamenti mancanti e, in caso di mora, procederà ai sensi dell'art. 2344 c.c. che contempla tra l'altro, in determinate

¹ In particolare C.&C. chiedeva di sottoscrivere nuove azioni per il seguente ordine di importi:

1. quanto ad **euro 313,00** mezzo bonifico bancario effettuato in data 12.9.2016;
2. quanto ad **euro 1.294.986,68** con compensazione del credito **per emolumenti** e relativi interessi per ulteriori **euro 2.513.322,42**;
3. in subordine, con compensazione del credito fino all'importo di euro 260.592,19 per finanziamenti (pari ad euro 256.520,59) e relativi interessi (pari ad € 4.071,60);
4. in ulteriore subordine, con compensazione del credito fino all'importo di euro 231.858,23 per fatture emesse (pari ad euro 199.968,40) e relativi interessi (pari ad euro 31.889,83).

² 1. il credito di 180.000,00 oltre a 262,85 euro di interessi, vantato da Andrea Campagna (e ceduto alla C. & C. s.r.l.) in quanto riguarda compensi deliberati dall'assemblea dei soci in data 6 agosto 2014 con riferimento all'anno 2014;

2. il credito di euro 256.520,59 oltre interessi, vantato dalla società Andrea Campagna S.r.l. (ceduto alla C. & C. s.r.l.) nei confronti della s.p.a. a titolo di finanziamento;

3. il credito di euro 99.968,40 oltre a euro 30.406,28 per interessi, vantato dalla società Andrea Campagna S.r.l. (e ora ceduto alla Campagna & Campagna S.r.l.) nei confronti della s.p.a. a titolo di forniture commerciali di beni e servizi, con la precisazione che tale credito deve essere ridotto di un importo pari a euro 122.000 per compensazione con il credito di pari importo nei confronti della Andrea Campagna S.r.l. inizialmente vantato dalla Sartoria Campagna S.r.l. e ceduto alla s.p.a..

circostanze, la possibilità di considerare decaduto il socio moroso” (doc. 4 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente).

Nell’ultima parte della medesima comunicazione veniva richiesto alla C&C s.r.l. di indicare l’importo esatto che la stessa intendeva sottoscrivere in esecuzione dell’aumento di capitale (doc. 5 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente).

A tale richiesta rispondeva nella stessa giornata C.&C. s.r.l. con comunicazione via PEC delle ore 23:57, precisando la volontà **di esercitare il diritto di sottoscrizione del capitale nella misura massima consentita di euro 496.567,67** pur contestando le valutazioni che avevano condotto la s.p.a. a non tenere conto di gran parte degli altri crediti (doc. 7 prodotto solo dalla resistente).

A fronte di tale precisazione la s.p.a. ha proceduto in data 19 settembre 2016 ad iscrivere a libro soci la s.r.l. dando atto che la stessa risultava titolare all’esito dell’aumento di capitale di 149.503 azioni (numero risultante dalla differenza fra l’ammontare del conferimento 496.567,67 e le perdite in proporzione alla sottoscrizione effettuale di spettanza della s.r.l., pacificamente determinate in 316.267,67 euro).

Secondo la tesi della ricorrente con l’iscrizione a libro soci della s.r.l., previa compensazione dell’intero importo di **euro 496.567,67** pari ai crediti “riconosciuti” dalla s.p.a., l’operazione di aumento di capitale si sarebbe definitivamente perfezionata e consolidata, senza possibilità che evenienze successive potessero più scalfire gli effetti estintivi ormai prodotti della compensazione.

Il Tribunale reputa che tale ricostruzione non sia corretta, dovendosi considerare:

- che la delibera di aumento di capitale prevede che sottoscrizione e versamento siano contestuali, tuttavia debbono concettualmente tenersi ben distinti gli effetti che discendono **dalla sottoscrizione da un lato** (perfezionamento del c.d. negozio di sottoscrizione da cui discende l’acquisto della qualità di socio³) e **dal versamento dall’altro** (che rimane oggetto di un obbligo il cui contenuto muta in riferimento alle concrete modalità di esecuzione e che in quanto tale è anche suscettibile di essere assoggettato a condizione);
- che C.&C. s.r.l. ha comunque inteso sottoscrivere le azioni per euro 496.567,67 pur sapendo che “(…)in caso di sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione (anche) di tali importi e di successivo annullamento della relativa deliberazione assembleare,

³ Quanto alla natura del **c.d. negozio di sottoscrizione**, va rammentato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, **ha natura consensuale e non reale** e si perfeziona con il solo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore e la società, per il tramite dell’organo amministrativo, cosicché la delibera di aumento di capitale – anche qualora preveda l’obbligo di versamento contestuale al conferimento – ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio come un’accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale, rispetto al quale il versamento rappresenta pur sempre il momento attuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1996, n. 611; nello stesso senso anche Tribunale Roma 31 luglio 2015, sentenza n. 16930).

L'organo amministrativo provvederà a richiedere il pagamento dei versamenti mancanti e, in caso di mora, procederà ai sensi dell'art. 2344 c.c. che contempla tra l'altro, in determinate circostanze, la possibilità di considerare decaduto il socio moroso” (doc. 4 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente);

- che, una volta che la s.p.a. ha comunicato la possibile sorte del credito *sub iudice*, C&C s.r.l. ha comunque deciso di avvalersi di quel credito ai fini della compensazione e sottoscrivendo, ha assunto la qualità di socio (attestata dalla iscrizione nel libro soci per l'intero ammontare), ma per ciò solo non può dirsi essere venuto meno - secondo lo schema tipico - l'obbligo a suo carico di integrare il versamento, qualora il credito, a seguito dell'annullamento della delibera impugnata, non fosse più opponibile alla s.p.a.;
- che a seguito del passaggio in giudicato della decisione di annullamento della deliberazione assembleare che riconosceva quel credito (che in tal modo certo non si è estinto, ha perso il necessario requisito della liquidità e certezza che lo rende utilizzabile ai fini della compensazione volontaria), gli effetti della liberazione mediante compensazione non si sono potuti consolidare e sono venuti meno, cosicché l'originario obbligo di versamento deve essere altrimenti onorato, come legittimamente richiesto dalla società, che altrettanto legittimamente ha avviato la procedura prevista dall'art. 2433 c.c., come peraltro preannunciato in sede di perfezionamento del c.d. negozio di sottoscrizione, con la comunicazione via PEC del 13 settembre 2016, più volte sopra richiamata.

Va infine precisato che il mancato versamento anche solo di una parte delle somme necessarie per la liberazione delle azioni di nuova emissione legittima la s.p.a. a procedere ai sensi dell'art. 2433 c.c. con riferimento **all'intero importo sottoscritto**, senza possibilità di frazionamenti, come si evince:

- da quanto espressamente previsto nella delibera di aumento di capitale ove al punto 4.1 della mozione “il nuovo capitale viene offerto in sottoscrizione alla pari, per il prezzo di 1 euro, senza sovrapprezzo, **con versamenti da effettuarsi non per centesimi, ma esclusivamente per l'intero prodotto sottoscritto**, all'atto della sottoscrizione medesima, restando inteso che non saranno accettate eventuali sottoscrizioni che non siano accompagnate da contestuale ed integrale versamento”;
- dalla lettera dello stesso art. 2344 c.c. ove è scritto che “qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza dei compratori, gli amministratori **possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme riscosse**”, ipotesi che si verifica quando il versamento è parziale come nel caso di specie.

Di conseguenza va esclusa la possibilità per il socio moroso di avvalersi, ai fini della partecipazione all'aumento di capitale in misura inferiore rispetto all'aumento di capitale originariamente sottoscritto, delle somme già versate, che non potranno essere imputate diversamente rispetto a quanto già avvenuto con l'esecuzione della delibera, rispetto alla quale il socio è risultato inadempiente.

Il decreto reso *inaudita altera parte* in data 24 luglio 2019 deve dunque essere revocato e il ricorso rigettato.

Le spese legali sostenute dalla s.p.a. resistente vanno poste a carico della s.r.l. ricorrente in base al principio della soccombenza e in ossequio a quanto previsto dall'art. 669 *septies* c.p.c..

Tenuto conto di quanto detto in premessa e in particolare della strumentale utilizzazione del rimedio cautelare in consapevole assenza di *periculum* sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente ex art. *ex art.* 96 c.p.c., al risarcimento dei danni che liquida in via equitativa in misura pari alle spese legali liquidate per la soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 700 e 669 *septies* c.p.c. e 2344 c.c.

revoca il decreto reso *inaudita altera parte* in data 24 luglio 2019 e

rigetta il ricorso,

condanna la società ricorrente:

- alla rifusione delle spese legali sostenute dalla controparte, che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA;
- al pagamento a favore della controparte dell'importo di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..

Si comunichi.

Milano, 9 agosto 2019

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci